



Venezia, 08/08/2014
Prot. n° **005/15**

Spett.li
**Consiglio Nazionale
APPC**

Ordini APPC

posta elettronica certificata

**OGGETTO: CIRCOLARE CNU N° 2/2015
ISCRIZIONE CORSO PREVENZIONE ANTINCENDI FINALIZZATO ALLA ISCRIZIONE DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DM 5 AGOSTO
2011, ART. 4.**

Facendo seguito alle recenti pronunce da parte del TAT Lazio, del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Circolare n. 59/2015) nella quale si sostiene che, “**punto di vista cautelare**” viene negata “**l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore**” questa Associazione ritiene utile inviare la seguente Circolare esplicativa in merito ai requisiti necessari per l'iscrizione negli Elenchi del Ministero degli Interni per l'esercizio dell'attività professionale nel settore antincendio.

1 PREMESSA

Il DM 5.8.2011 (Ministero dell'Interno – Gazzetta Ufficiale n.108 del 26.08.2011) ha fissato chiaramente quali sono le procedure, **i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno** di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8.3.2006 n.139 in materia di normativa antincendio. In tale elenco **sono ammessi i laureati con il titolo di Pianificatore territoriale** nominando esattamente l'Ordine di appartenenza (Architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori). L'art. 3 comma 3, attesta inoltre che l'attestazione – di partecipazione superamento del corso - non è richiesta ai “**dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri [...]** che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6 [...]”.

A tale riguardo si specifica inoltre che i Pianificatori Territoriali, secondo il DPR 328/01, possono iscriversi ad una molteplicità di Ordini quali appunto agronomi, geometri, periti (tutti professionisti potenzialmente iscrivibili all'elenco) dopo aver superato l'apposito Esame di Stato.

Ma non solo. Una buona percentuale degli iscritti all'Ordine APPC sono di provenienza dalla Scuola secondaria per Geometri o per Periti e hanno conseguito l'abilitazione stessa iscrivendosi anche al Collegio stesso.



2 LO STATO ATTUALE

Il TAR Lazio su ricorso (Registro generale 16579 del 2014) ha emesso una Ordinanza (n.648/2015) cautelare (cioè NON è una Sentenza) a cui seguirà una Sentenza contro il rigetto chiesto da un laureato iscritto al Settore Pianificazione territoriale di iscriversi al suddetto Elenco del Ministero degli Interni (art. 6 DM 5.8.2011) formulato dall'Ordine APCC di Massa e Carrara. L'Ordinanza del TAR si esprime affermando che il *“ricorso non pare fornito di profili di fondatezza [...] e che non emergono profili di pregiudizio atti a sorreggere una misura cautelare”* di sospensiva. Per cui il ricorso cautelare proposto dal ricorrente contro l'Ordine APPC di Massa Carrara viene respinto. Ne consegue che si procederà in giudizio ovvero che lo stesso TAR non ritiene debba esprimersi in quanto **il DM in questione espressamente cita le Professionalità a cui far riferimento per l'iscrizione all'Elenco Antincendio** citato tra cui quella che fa riferimento alla figura del laureato Pianificatore Territoriale iscritto all'Albo APPC.

Il TAR non entra quindi nel merito del DM citato in quanto **lo considera chiaro ed esplicito**.

Il Consiglio di Stato si è espresso (parere 648/2015 su ricorso n. 2626 del 2015)) successivamente confermando la Ordinanza del TAR Lazio, ed implicitamente il medesimo parere, ovvero che **il DM è sufficientemente chiaro**.

3 CONCLUSIONI

In conclusione è pertanto utile ribadire come gli Ordini e Collegi, nel verificare i requisiti previsti dal DM 5.8.2011 ai fini dell'iscrizione di un professionista all'elenco antincendio, **debbano esclusivamente attenersi all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal DM stesso (art. 3 c. 1)**, e che ogni altra interpretazione che escluda un professionista dall'iscrizione a suddetto elenco possa essere impugnata come lesiva degli interessi dello stesso ed indirettamente dell'intera categoria, con tutte le conseguenze del caso.

Va infine precisato che questa è la posizione di AssUrb, basantesi sull'analisi della normativa citata, non rappresentante una interpretazione autentica della stessa o un parere legale.

La Commissione Competenze Professionali AssUrb